

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di San Benedetto del Tronto

ORDINAMENTO (STATUTO – REGOLAMENTO) SEZIONALE

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata

Art.1- E' costituita, con sede in San Benedetto del Tronto, una Associazione denominata "Club Alpino Italiano Sezione di San Benedetto del Tronto" e sigla "CAI Sezione S. Benedetto T."

Essa ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.2- L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (CAI) ed uniforma il proprio Ordinamento allo Statuto ed al Regolamento generale del CAI. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del CAI.

TITOLO II

Scopi

Art.3- L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela e la valorizzazione del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art.4- Per conseguire gli scopi indicati, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, nonché delle deliberazioni adottate

dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede a:

- tutelare gli interessi generali dello Alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino di problemi connessi con l'Alpinismo;

- promuovere la pratica dell'Alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, sci di fondo escursionistico e la speleologia;

- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo dell'Appennino Centrale e dei Parchi relativi ad esso;

- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di scialpinismo e di speleologia; gite ed ascensioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;

- collaborare all'organizzazione del servizio di soccorso alpino, nella zona di propria competenza, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.;

- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;

- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente montano ed in special modo dell'Appennino Centrale;

- curare la sede, la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III

Soci

Art.5- I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari, giovani ed aggregati, secondo quanto stabilisce lo Statuto del CAI.

Art.6- Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno un anno; per i minori la domanda

deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile.

Il socio con l'ammissione si impegna ad osservare lo Statuto e l'Ordinamento dell'Associazione e del CAI, nonché le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto o non pervenga la comunicazione di trasferimento ad altra Sezione. In tale caso il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art.7- I soci sono tenuti a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione,
- b) la quota associativa annuale
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e coperture assicurative,
- d) eventuali contributi destinati a fini istituzionali.

La quota associativa e i contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno; dopo tale data, potrà essere addebitata al socio l'eventuale spesa per l'esazione coatta.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art.8- I diritti e gli obblighi dei soci sono quelli stabiliti nello Statuto e nel Regolamento generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non

da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art.9- La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio Centrale.

Art.10- Il socio in ritardo da oltre un anno con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del Consiglio Direttivo. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

In assenza di cause ostative, si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, solo previo il pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate, secondo quanto indicato dal CAI.

Art.11- Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti a norma del Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art.12- Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.13- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti alla Associazione da almeno due anni compiuti.

Gli eletti alla carica di Presidente sezionale sono rieleggibili una sola volta; lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Gli eletti alle altre cariche sociali sono rieleggibili anche più di una volta.

Le elezioni sono effettuate con voto libero e segreto.

Capo 1°

Assemblea

Art.14- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la relazione del Presidente e i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- determina la quota di ammissione e la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sulle modifiche del presente Ordinamento;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità ;
- delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta da almeno un quinto dei soci maggiorenni.

Art.15- L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata

quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci maggiorenni oppure il Collegio dei Revisori dei Conti, o il CDR o il CDC.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

Art.16- Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno venti-quattro ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

Art.17- L'assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.

Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, constatare il diritto d'intervento all'assemblea.

Art.18- Le deliberazioni della assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.

Le votazioni avvengono su liste uniche di candidati, aperte a tutti i soci maggiorenni che abbia-

no sottoscritto la candidatura prima dell'inizio della votazione.

Il voto è limitato a 7 (sette) preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo e a 2 (due) preferenze per l'elezione dei Revisori dei Conti.

Art.19- Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche dello Statuto e/o dell'Ordinamento, non acquisite avranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI, a norma dello Statuto del CAI.

Capo 2°

Consiglio Direttivo

Art.20- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 9 (nove) membri, eletti dalla assemblea tra i soci, e durano in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Tesoriere.

Art.21- Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Ordinamento e nello Statuto e Regolamento generale del CAI.

In particolare, esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'assemblea;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi soci;

- propone ad incarichi o commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi;

- provvede all'adeguamento dell'Ordinamento sezionale alle modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI con propria delibera da portare all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art.22- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente o su richiesta dei componenti del Consiglio, possono essere invitate, con parere consultivo, anche persone estranee o chiunque possa, con la propria conoscenza, esperienza e studio, dare fattivo contributo alla vita della Sezione.

Art.23- Al consigliere che venga a mancare per qualsiasi motivo nel corso del periodo della carica subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Capo 3°

Presidente

Art.24- Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo,

salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art.25- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo 4°

Segretario-Tesoriere

Art.26- Il Segretario-Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art.27- Il Segretario-Tesoriere compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Associazione.

Capo 5°

Revisori dei Conti

Art.28- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri, nominati dalla assemblea per un triennio.

Esso elegge nel suo seno un Presidente.

Art.29- Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di richiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

Patrimonio, esercizi sociali, bilancio

Art.30- Il patrimonio sociale è costituito :

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art.31- Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative di competenza della Sezione.

Art.32- I fondi liquidi della Associazione, salvo la dotazione di cassa del Tesoriere, devono essere depositati presso un istituto di credito.

I mandati di pagamento, approvati dal Consiglio Direttivo, possono essere firmati disgiuntamente dal Presidente o dal Tesoriere.

Art.33- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, va presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art.34- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento della Sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, ri-

sultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale di Sezioni (GR) interessato.

TITOLO VI

Sottosezioni e Gruppi

Art.35- L'Associazione può costituire nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno 50 (cinquanta) soci maggiorenni.

Può anche costituire nel proprio seno, su richiesta di almeno 25 (venticinque) soci maggiorenni, Gruppi organizzati di soci che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie della Associazione o comunque una attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo che deve anche ratificarne i Regolamenti.

Art.36- Ogni Gruppo avrà un proprio rappresentante, con voto consultivo, in seno al Direttivo della Sezione; a sua volta il Direttivo della Sezione nominerà un proprio delegato, con voto consultivo, in seno ai direttivi dei Gruppi.

Le Sottosezioni ed i Gruppi non hanno patrimonio proprio ma soltanto autonomia gestionale; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

I programmi generali delle attività dei Gruppi devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo sezionale.

TITOLO VII

Clausola Compromissoria

Art.37- Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita della Associazione stessa, non potranno venire deferite

all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci.
- il Comitato Direttivo Regionale di appartenenza, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento del CAI.

Art.38- Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente Ordinamento o dello Statuto e Regolamento generale del CAI, è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento generale del CAI.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art.39- Per tutto quanto non previsto nel presente Ordinamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento generale del CAI.

Art.40- Il presente Ordinamento, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del CAI.

San Benedetto del Tronto.
Li **27 marzo 2009**.